

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 14 dicembre 2020, n. 96

Misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici. Abrogazione dell'articolo 41 della l.r. 65/2019.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici

Art. 2 - Abrogazione dell'articolo 41 della l.r. 65/2019

Art. 3 - Norma finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Vista la comunicazione della Commissione C(2020)1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) e, in particolare, la sezione 3.1;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare l'articolo 54;

Vista la legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021);

Considerato quanto segue:

1. Il settore fieristico-espositivo è tra i comparti dell'economia, nazionale e regionale, che hanno avuto maggiori ricadute negative derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, causate, oltre che dalle prescrizioni per la sicurezza sanitaria, anche dalle con-

seguenti interruzioni e blocchi della mobilità nazionale ed internazionale, che hanno comportato l'annullamento e il rinvio di un numero significativo di manifestazioni;

2. La disciplina della Commissione europea in materia di interventi temporanei a sostegno delle imprese e dei comparti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria consente di procedere al riconoscimento di aiuti per sostenere le imprese ad affrontare problemi di occupazione e di liquidità;

3. È opportuno prevedere interventi straordinari e di emergenza, attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto agli enti fieristici presenti sul territorio regionale, a parziale compensazione dei mancati ricavi nel periodo dell'emergenza sanitaria;

4. Si è valutata l'opportunità, a seguito dei rilievi formulati nel giudizio di parifica da parte della Corte dei conti, di abrogare l'articolo 41 della legge regionale 13 novembre 2019 n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021);

5. È prevista l'adozione di un atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con il quale saranno dettagliate le modalità di determinazione dell'aiuto, di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse e di erogazione delle somme riconosciute;

6. Al fine di consentire la rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Misure straordinarie per il sostegno degli enti fieristici

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza COVID-19 e dei conseguenti impatti negativi derivanti dal blocco delle attività fieristiche a carattere nazionale ed internazionale, la Regione riconosce agli enti fieristici, come definiti dall'articolo 79, comma 1, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio) per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), della medesima l.r. 62/2018, localizzati sul territorio regionale, un aiuto in forma di contributo a fondo perduto quale indennizzo conseguente alla riduzione dei ricavi.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, l'ente fieristico deve avere in disponibilità, a qualunque titolo, un quartiere fieristico come definito dall'articolo 79, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018 con prevalenza di spazi espositivi permanenti aventi i requisiti per manifestazioni nazionali e internazionali come previsti dagli articoli 21 e 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 23/R

(Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 - Codice del commercio).

3. Per accedere al contributo, l'ente fieristico deve aver riportato, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, una diminuzione del fatturato di almeno un terzo dell'ammontare del fatturato dello stesso periodo per l'anno 2019. Il suddetto contributo è calcolato sulla riduzione di fatturato registrata nel periodo indicato, applicando le seguenti percentuali massime:

a. per enti fieristici con superficie netta coperta a disposizione degli espositori superiore a 15.000 metri quadri, 30 per cento;

b. per enti fieristici con superficie netta coperta a disposizione degli espositori fino a 15.000 metri quadri, 20 per cento.

4. Per la definizione di "superficie netta" si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera d), della l.r. 62/2018.

5. Il contributo è concesso nei limiti ed alle condizioni di quanto disposto dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID -19).

6. Il contributo, concesso sulla base dei parametri di cui al comma 3, è determinato secondo le risorse disponibili. In presenza di una spesa complessiva superiore ad euro 2.000.000,00, il contributo spettante a ciascun beneficiario è rideterminato in misura proporzionale nei limiti della spesa massima prevista.

7. Il contributo è cumulabile con aiuti concessi da altri enti territoriali e dalle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

8. Con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettagliate le modalità di determinazione del contributo, nonché la disciplina relativa alla presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse ed alla relativa erogazione delle somme riconosciute.

Art. 2

Abrogazione dell'articolo 41 della l.r. 65/2019

1. L'articolo 41 della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021) è abrogato.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2020

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 2.000.000,00;

- in aumento, Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 2.000.000,00.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 14 dicembre 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 09.12.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 26 ottobre 2020, n. 38

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 2 novembre 2020, n. 3

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Leonardo Marras

Assegnata alla 2ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 1° dicembre 2020

Approvata in data 9 dicembre 2020

Divenuta legge regionale 73 /2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informativo alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 13 novembre 2019, n. 65 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 13 novembre 2019, n. 65](#)

SEZIONE II**CONSIGLIO REGIONALE****- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 30 novembre 2020, n. 34

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 30 novembre 2020, collegato alla legge regionale 3 dicembre 2020, n. 95 (Sovvenzione diretta alla società Toscana Aeroporti S.p.A. Abrogazione dell'articolo 7 della L.R. 75/2020).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 3 dicembre 2020, n. 95 (Sovvenzione diretta alla società Toscana Aeroporti S.p.A. Abrogazione dell'articolo 7 della L.R. 75/2020);

Premesso che il settore dei trasporti aeroportuali è tra quelli maggiormente colpiti dagli effetti della crisi causata dal COVID-19 e che, nei primi nove mesi dell'anno, i passeggeri nei due scali toscani sono scesi a 1,8 milioni, con una flessione del 72,8 per cento rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso, in linea con l'altrettanto pesante caduta del sistema aeroportuale italiano (-69,6 per cento);

Preso atto che:

- la l.r. 95/2020 autorizza la Giunta regionale a concedere una sovvenzione diretta, fino ad un massimo di 10.000.000,00 di euro per l'anno 2020, alla società Toscana Aeroporti S.p.A., che ha in gestione gli scali di

Pisa e Firenze, al fine di sostenere il principale nodo del sistema aeroportuale toscano in relazione alle criticità conseguenti all'emergenza da COVID-19;

- la sovvenzione è riconosciuta fino al 100 per cento dei danni subiti per il periodo decorrente dal marzo al giugno 2020, nella misura in cui il singolo beneficiario può dimostrare un nesso causale diretto tra i danni subiti e le misure di contenimento da COVID-19;

Ricordato che tra le attività svolte dalla struttura del gruppo, con al vertice la società Toscana Aeroporti S.p.A., ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto sociale Toscana Aeroporti S.p.A vi è "la gestione in regime di concessione statale dei servizi relativi all'esercizio dell'Aeroporto di Firenze-Peretola "Amerigo Vespucci", dell'Aeroporto di Pisa "Galileo Galilei" e di altri eventuali aeroporti, compresa la gestione dei servizi di collegamento relativi ai vari aeroporti, provvedendo a tutti gli adempimenti che le concessioni statali prevedranno";

Preso atto che la Commissione europea ha assimilato l'emergenza da COVID-19 ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Rilevato che:

- da tempo le rappresentanze dei lavoratori operanti nelle società che gestiscono, per conto di Toscana Aeroporti Handling, una serie di servizi presso gli scali di Pisa e Firenze, come, ad esempio, i servizi di gestione di presa, carico, scarico bagagli, merce e posta, lamentano una situazione di grande incertezza rispetto al mancato rinnovo dei contratti;

- tale situazione di incertezza, unita alla fisiologica riduzione del servizio dovuta alle necessarie misure di contenimento della pandemia, finisce, quindi, per ripercuotersi negativamente sul futuro occupazionale dei lavoratori interessati;

- al momento risulterebbero numerosi dipendenti in cassa integrazione, senza considerare le difficoltà dei lavoratori dell'indotto, dalle compagnie aeree ai bar, dagli autonoleggi ai servizi;

Richiamata, a tal proposito, la mozione del Consiglio regionale 5 novembre 2020, n. 4 (In merito alle misure a sostegno del sistema aeroportuale a fronte dell'emergenza da COVID-19);

Considerato che:

- la l.r. 95/2020 costituisce un sostegno fondamentale per aiutare Toscana Aeroporti S.p.A., ovvero il soggetto che ha in gestione i due scali toscani di Pisa e Firenze, nell'attuale momento di grande difficoltà in cui si trova il settore turistico, dei trasporti e, in particolare, di quello aeroportuale;